



CITTA' DI CORSICO

Oggetto: ordinanza n° 68 del 06/03/2025

IL DIRIGENTE SETTORE 5

VISTA la comunicazione pervenuta in data 10/2/2025 con P.G. 6171 dal Parroco della Parrocchia SS. Pietro e Paolo, relativa al corteo nelle strade cittadine, in programma per la “Sfilata di Carnevale”, che si svolgerà in data 8 Marzo 2025 dalle ore 14:00 fino al termine, come da programma allegato;

RAVVISATA pertanto, la necessità di garantire la sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, il cui principio rientra, come indicato dall’art. 1 del vigente Codice della Strada, tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato;

VISTI gli artt.7 e 163 comma 2 del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e il Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il vigente Regolamento comunale d’istituzione e disciplina del Canone sulle occupazioni di spazi ed aree pubbliche;

VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

DATO ATTO che né il Responsabile competente ad adottare il presente atto, né il Responsabile dell’istruttoria endoprocedimentale si trovano in situazione di conflitto d’interesse ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 21/12/2023 avente ad oggetto:” Approvazione del documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026 (art. 170, comma 1, D. Lgs 267/2000) e come ridefinito con successiva nota di aggiornamento”;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 18/12/2024 ad oggetto: “Approvazione bi lancio di previsione finanziario triennio 2025/2026/2027”;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 159 del 28/12/2023 avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2024-2026 ai sensi dell’art. 169 del D. Lgs n. 267/2000”;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 25/09/2024 avente ad oggetto: “Modifiche ed Integrazioni al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O) 2024-2026”;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 30/07/2024 avente ad oggetto: “Approvazione Schema documento di Programmazione (DUP) 2025-2027”;

VISTO il Decreto Sindacale n. 16 del 5/08/2024 con il quale è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di direzione del Settore 5.

ORDINA

Per le ragioni in premessa specificate:

la *sospensione temporanea della circolazione* dalle ore 14:00 del giorno 8 Marzo 2025 fino al termine, per la Sfilata con partenza da Piazza Europa, Via IV Novembre, Via Foscolo, Via XXIV Maggio, Via Cavour con direzione Fontana dell’Incontro.

AVVERTE

La manifestazione deve svolgersi nell'osservanza delle norme in materia di sicurezza vigenti, che vengano adottate tutte le cautele ed accorgimenti necessari per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione secondo quanto previsto dal Nuovo C.d.S. e dal suo Regolamento di Esecuzione;

è prevista la deroga all'obbligo di circolare lungo il marciapiede o lungo gli spazi predisposti, come previsto alle norme dell'art. 190 del C.d.S. sul comportamento dei pedoni, per i partecipanti al corteo, lungo il citato percorso;

la sospensione temporanea della circolazione avrà la durata strettamente necessaria alla durata della manifestazione;

i partecipanti dovranno osservare una condotta improntata al pieno del rispetto delle norme di comportamento previste dal Codice della Strada e delle regole di comune prudenza;

eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza; si evidenzia che l'Amministrazione dovrà essere tenuta indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento danni, conseguenti alla manifestazione.

I N F O R M A

che a norma dell'articolo 3, comma 4, Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., avverso al presente atto, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia o, in alternativa, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto;

che, a norma degli artt. 5 e 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si rende noto che il Responsabile del Procedimento ai fini della presente ordinanza è l'Istruttore C. Barbetti, della Polizia Locale;

che ai sensi dell'art. 163 comma 2 del D.lgs. 30 Aprile 1992 n. 285: "è vietato interrompere colonne di truppe o scolari, cortei e processioni";

che ai sensi dell'art. 43 comma 1 del D.lgs. 30 Aprile 1992 n. 285: "gli utenti della strada sono tenuti ad ottemperare senza indugio alle segnalazioni degli agenti preposti alla regolazione del traffico. Le prescrizioni date mediante segnalazioni eseguite dagli agenti annullano ogni altra prescrizione data a mezzo della segnaletica stradale ovvero dalle norme di circolazione";

che gli atti istruttori citati nella presente atto sono depositati presso il Settore 5 ove, secondo le modalità di legge, è possibile prenderne visione ed estrarne copia;

che l'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per gli eventuali danni causati a cose e/o persone.

che l'inosservanza alla presente Ordinanza è punita ai sensi degli artt. 7 e 163 c.2 del vigente Codice della Strada.

A U T O R I Z Z A

Il rilascio del nulla osta al Parroco della Parrocchia SS Pietro e Paolo, informando che potrà essere concessa l'assistenza degli Agenti di Polizia Locale sulla viabilità in ambito comunale per la manifestazione;

si precisa che il rilascio del nulla osta è accordato senza pregiudizio per i diritti dei terzi;
deve essere comunque dato avviso la Questura circa lo svolgimento della manifestazione nel rispetto delle disposizioni dell'art. 23 del D.R. 6 maggio 1940 n° 635;
si sottolinea infine che il presente provvedimento non solleva dagli obblighi imposti dal T.U.L.P.S. (R.D. 18.06.1931, n. 773) e del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (Reg. Esec. T.U.L.P.S.).

DISPONE

Tale atto amministrativo, può essere revocato in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta, l'Amministrazione Comunale, a corrispondere alcun indennizzo;

che copia della presente Ordinanza deve essere conservata e fatta visionare a richiesta degli organi di cui all'art. 12 del Codice della Strada. D. lgs. 30 aprile 1992 n. 285.

che gli obblighi, divieti e limitazioni previsti nel presente atto non si applicano ai veicoli delle Forze di Polizia, delle Forze Armate, della Polizia Locale, della Croce Rossa Italiana nel caso espletino servizi di emergenza segnalati con dispositivi luminosi e sonori previsti dall'art. 177 del C.d.S.

La presente ordinanza entra in vigore con la pubblicazione all'Albo Comunale.

Copia della presente Ordinanza sarà trasmessa, per le rispettive competenze:

- al Settore III Servizi Tecnici;
- al Settore I Servizi;
- alla Parrocchia SS. Pietro e Paolo;
- alla Locale Stazione dei Carabinieri competente per territorio.

IL DIRIGENTE SETTORE 5
Dott.ssa Filomena Romagnuolo
(firmato digitalmente)

Responsabile del Procedimento: Istruttore **Ciro Barbetti**

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale, D.Lgs 82/2005 s.m.i. modificato e integrato dal [D.Lgs. n. 235 del 30 dicembre 2010](#) s.m.i., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa).